



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Prima Civile

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

IL G.O.T.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2018, provvede come di seguito, nel procedimento *ex art. 702 bis c.p.c.* e art. 5, co. 6 e 19 d. lgs. 286/98, art. 28, d.p.r. 394/99, art. 20, d.l. 150/2011, iscritto al n. 18130/2016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente

TRA

nata a (Argentina), in data
elettivamente domiciliata a Palermo, via delle Magnolie n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Robba, che la rappresenta e difende per procura in atti

RICORRENTE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80027950825, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Palermo, Via A. De' Gasperi, n. 81;

RESISTENTE

Visti gli artt. 20, D.Lgs. n. 150/11 e 702-*bis* e ss. c.p.c.

OSSERVA

Con ricorso depositato il 2 novembre 2016, adiva questo Tribunale per proporre ricorso avverso la mancata adozione, da parte del Ministero resistente, di un provvedimento conseguente alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari (allegata al fascicolo telematico di parte ricorrente).

In via di fatto, la ricorrente riportava che la suddetta richiesta era fondata su concrete circostanze di fatto attinenti alla convivenza con cittadino italiano, con il quale vi era stabile rapporto affettivo perdurante sin da "data antecedente al 30.09.2015" (pag. 2 ricorso), nonché dalla "frequentazione di un corso di "Fashion e Costume Design" presso l'accademia del Lusso di Palermo e dalla ricezione di concrete proposte lavorative" (pag. 2 ricorso).

Allegava, parte ricorrente, attestazioni comprovanti la frequentazione alla detta Accademia nonché vari articoli di riviste dalle quali si evinceva l'ottenimento di

Tribunale di Palermo



premi conseguiti dalla _____ a seguito della partecipazione a concorsi per stilisti. Depositava pure l'istante attestazioni relative al suo stato civile, attinenti alla sua residenza _____ e alla sua convivenza con _____, nonché un "Accordo di convivenza" con costui redatto il 3 settembre 2018 e conseguente "certificato di convivenza di fatto" rilasciato dal Comune _____.

Con proprio fascicolo documentale depositato il 27 gennaio 2017, si costituiva il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.

§§§

Il ricorso in esame può dirsi fondato sulla base del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari extracomunitari, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, come riconosciuto dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e recepito dal D.lgs 30/2007.

Già dalla cosiddetta "Legge Cirinnà" del 2016, la convivenza di fatto ufficialmente registrata presso i competenti Uffici dell'Anagrafe - come documentato nel caso di specie - acquista lo stesso valore dei matrimoni.

Tale estensione del riconoscimento di diritti alle *coppie di fatto* come se fossero sposate, ha portato il più recente orientamento giurisprudenziale, nel pieno rispetto dell'art. 3 della Costituzione Italiana e della registrazione della convivenza di fatto non da tutti conosciuta come valido strumento per la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari, a ritenere che "l'attuale legislazione in materia di permessi di soggiorno, sebbene non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata sul punto e alle riforme di cui alla L. n. 76/2016 sulle unioni civili e di fatto, consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano", valutando che, laddove sussistano le condizioni formali e sostanziali, deve essere applicata anche alle *unioni di fatto*, trattandosi di una relazione stabile, debitamente attestata con documentazione ufficiale.

A tal riguardo, appare conferente la pronuncia del Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 19-10- 2017) 31-10-2017, n. 5040, secondo cui: "A fronte di un rapporto



di convivenza evidente e dichiarato, la Questura avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286 del 1998, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (6/2/2018 FulShow <http://bd55.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=55SE0001870672PRNT&FTC=9956&NUMARTS=0&TIPO=2&&NOTXT=1&SSCKEY=12827db0e...> 3/5) ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, disposizione che, seppure introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall'art. 3, comma secondo, Cost., anche "al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale", secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altro Stato membro, l'art. 3, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 30 del 2007...Una simile interpretazione non risponde solo ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall'art. 1, comma 36, della L. n. 76 del 2016, per quanto qui rileva, sulle convivenze di fatto tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile", ma anche alle indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo che, anche in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di "vita privata e familiare", contenuta nell'art. 8, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo include, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale".

Ciò detto, si concorda con la superiore pronuncia nel far riferimento, quanto alla fattispecie in esame, alla disposizione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 286/1998, quanto alla definizione della fattispecie. In particolare, il co. 1 della richiamata disposizione recita: "1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno



di familiare di un cittadino dell'Unione"..."; il requisito della convivenza, non trattato dall'articolo di legge richiamato, viene evidenziato ed espressamente richiesto in altra fattispecie, disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (d. lgs. 286/1998), al cui art. 30, co. 1 bis, si legge: *"Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b) (stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti) è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole..."*; da tali disposizioni emerge, quindi, come il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30, d. lgs. 286/98 non sia stato subordinato, dal contesto normativo, al requisito della convivenza, venendo esso in rilievo solo nel diverso caso, previsto dal richiamato T.U., dello straniero già soggiornante su territorio italiano, che ha contratto matrimonio su territorio italiano, secondo i requisiti su riportati.

§§§

Pur diversamente opinando, considerate le rilevanti considerazioni di recente operate dalla Suprema Corte, secondo cui: *"In tema di immigrazione, il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, sicché non opera qualora, per ragioni di pericolosità sociale, sia stato revocato il titolo di soggiorno dello straniero, anche se fondato sulla medesima condizione soggettiva produttiva dell'inespellibilità (come il matrimonio con cittadina italiana). Inoltre, dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2007, si deduce che tale divieto non opera anche in ipotesi di comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo un giudizio che il giudice di merito deve effettuare in concreto, senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali ma valutando, ad esempio, - come nel caso di specie - la rilevanza dei reati accertati, l'eventuale condizione di disoccupazione, il comportamento tenuto nelle occasioni in cui ha dichiarato false generalità"* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6666 del 15/03/2017 (Rv. 643648 - 01), è risultato che la ricorrente è perfettamente integrata nel tessuto sociale della zona in cui vive. Tanto fa sì che appaiano sussistenti le motivazioni poste a base del ricorso, quanto alla tutela dell'unità familiare.



Il provvedimento va quindi annullato ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

§§§

Sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, sul ricorso depositato il 2 novembre 2016 da _____ così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore _____ in atti generalizzata;
- 2) _____ compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Palermo, 30 ottobre 2018

IL G.O.T.

Carmela Caranna

